

**SERVIZIO SANITARIO REGIONALE
EMILIA-ROMAGNA
Azienda Unità Sanitaria Locale di Bologna**

**Istituto delle Scienze Neurologiche
Istituto di Ricovero e Cura a Carattere Scientifico**

**Dipartimento Amministrativo
Servizio Acquisti di Area Vasta
Settore**

Il direttore

COPIA DA RESTITUIRE FIRMATA


CAPITOLATO SPECIALE

Procedura Aperta per il servizio di trasporto materiali vari per le necessità
Montecatone Rehabilitation Institute Spa

Importo triennale complessivo a base d'asta € 190.800,00


CUI: S01789031208202400002

**RUP: Giuseppina Nardo
DEC: François Bigarini
Referente Tecnico: Federico Lorenzini**



INDICE--

Sezione I – Parte normativa	3
Art.1) Oggetto della Gara	3
Art.2) Durata del servizio	3
Art.3) Quantitativi.....	3
Art.4) Caratteristiche del servizio	3
Art.5) Modalità di erogazione del servizio	3
Art.6) Periodo di prova	3
Art.7) Obblighi dell'aggiudicatario	4
Art.8) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta	4
Art.9) Prezzi del servizio	5
Art.10) Referente del servizio.....	5
Art.11) Scioperi	5
Art.12) Spese accessorie	5
Art.13) Acquisto in danno	6
Art.14) Obbligo di Riservatezza dei dati	6
Art.15) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro	7
Art.16) Penalità.....	9
Art.17) Risoluzione del contratto.....	9
Art.18) Responsabilità	10
Art.19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto.....	10
Art.20) Subappalto.....	15
Art.21) Divieto di cessione del contratto e dei crediti	
Art.22) Recesso dal contratto.....	17
Art.23) Clausola di revisione prezzi	
Art. 24) Clausola Whistleblowing	17
Art. 25) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna.....	17
Art.26) Controversie e Foro competente	19



Sezione I – Parte normativa

Art.1) Oggetto della Gara

L'affidamento del servizio ha per oggetto il trasporto di materiali vari per conto della Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. (Montecatone R.I. S.p.A.).

Più in particolare trattasi, prevalentemente ma non esaustivamente, di plasma e/o sangue, farmaci urgenti, esami e campioni di laboratorio, lastre, provette contenenti prelievi di sangue e/o di urina, ecc. e sarà regolato dalle norme del presente capitolato speciale.

Art.2) Durata del servizio

Il contratto avrà una durata di anni tre dalla data della stipula del contratto.

La Stazione Appaltante si riserva, a suo insindacabile giudizio, e, dopo aver interpellato la Ditta tramite posta elettronica certificata, la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori anni due separatamente considerati, previo accertamento della sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse. Il nuovo rapporto diverrà operativo dopo gli opportuni adempimenti amministrativi previsti dalle norme vigenti.

Se, allo scadere del termine naturale del contratto, l'Azienda USL non avrà ancora provveduto ad aggiudicare il servizio per il periodo successivo, la Ditta dovrà in ogni caso garantire il servizio stesso secondo le modalità e i termini in vigore, fino ad un periodo massimo di 180 giorni.

Il contratto avrà termine a tutti gli effetti alla sua naturale scadenza, senza alcun obbligo di comunicazione.

Art.3) Quantitativi


I quantitativi si riferiscono al fabbisogno del periodo annuale del contratto e sono indicati nell'Allegato E – Scheda offerta economica.

Qualora in corso di esecuzione del contratto si rendesse necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, la stazione appaltante potrà imporre, ai sensi del comma 9 dell'art.120 del D.Lgs. 36/2023, l'esecuzione delle stesse alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non potrà far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Art.4) Caratteristiche del servizio

La tipologia del servizio e le frequenze annue sono indicativamente le seguenti:

- n. 612 viaggi per ritiro dalle UU.OO. dell'Ospedale di Montecatone all'Ospedale Nuovo e/o Vecchio dell'Azienda U.S.L. di Imola e viceversa. Sono previsti viaggi 7 giorni su 7, festivi inclusi, nelle seguenti fasce orarie:
 - nei giorni feriali dalle ore 16,30 alle ore 08,00
 - sabato dalle ore 08,00 alle ore 08,00
 - festivi dalle ore 08,00 alle ore 08,00.Potranno altresì occasionalmente essere richiesti nei giorni feriali servizi di trasporto a/r in altre fasce orarie in caso di indisponibilità di mezzi propri;
- n. 12 viaggi a Modena e Provincia nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 18,30.
- n. 12 viaggi a Reggio Emilia nei giorni feriali dalle ore 08,00 alle ore 18,30.



Il Servizio di trasporto ha carattere di somministrazione e pertanto la frequenza e l'intensità del numero dei trasporti può variare in rapporto alle effettive esigenze della Società Montecatone, senza che l'Impresa possa sollevare alcuna eccezione.

I quantitativi indicati nel presente Capitolato e riportati nella Scheda Offerta non sono impegnativi per la Montecatone R.I. S.p.A., e potranno essere aumentati o diminuiti nei limiti previsti dalla normativa vigente senza che la Ditta aggiudicataria possa sollevare eccezione al riguardo e pretendere compensi o indennità di sorta. In ogni caso rimarranno fisse ed invariate le condizioni economiche e contrattuali pattuite in sede di gara.

Il servizio comprende le seguenti tipologie di trasporto:

- 1) servizi di trasporto in Imola, con mezzo a temperatura controllata, "a tariffa fissa" per ritiri/consegne effettuati presso le strutture sanitarie; tali servizi potranno consistere in un unico viaggio oppure essere attivati per andata e ritorno;
- 2) servizi di trasporto in Modena e Reggio Emilia, con mezzo a temperatura controllata in caso di specifica richiesta.

Ai fini della formulazione dell'offerta, si precisa quanto segue:

per il punto 1) nel caso in cui sia necessario un ritorno a Montecatone (da una destinazione in Imola), la prestazione sarà considerata come un unico viaggio;

per il punto 2) in caso di servizio effettuato nella città di Modena o Reggio Emilia, la prestazione sarà considerata come un solo tragitto nei casi di ritiro a Montecatone e consegna a Modena o Reggio Emilia, oppure ritiro a Modena o Reggio Emilia e consegna a Montecatone.

Nel dettaglio:

per il servizio **in Imola** il costo della prestazione **sia per viaggio "Unico" che per "Andata e ritorno"** sarà il medesimo;

per il servizio **in Modena e Provincia o Reggio Emilia** l'offerta economica sarà presentata per il viaggio **"Andata e ritorno"**.


Nel caso in cui sia necessario un tempo di attesa (presso l'ospedale di Montecatone o presso il luogo di destinazione) superiore ai 30 minuti, la prestazione sarà maggiorata – come da tariffa offerta - calcolando frazioni di 15 minuti.

I trasporti in città si riferiscono prevalentemente a ritiri/consegne effettuati alla sede dell'ospedale di Montecatone, dell'Ospedale Nuovo e Vecchio dell'Azienda U.S.L. di Imola, Farmacie del territorio, ecc.

Per i servizi fuori città di Imola, Modena e Provincia o Reggio Emilia, essendo richieste numericamente poco rilevanti e sporadiche, si chiede di quotare – fuori dalla base d'asta – la tariffa oraria e la tariffa chilometrica, il cui mix produrrà l'importo da fatturare.

L'inizio dell'applicazione delle tariffe orarie e delle tariffe chilometriche coincide con il momento dell'arrivo del mezzo alla sede della Montecatone R.I. S.p.A..

Nei casi di servizi in cui **sia previsto** il ritorno presso la sede dell'ospedale di Montecatone, il termine dell'applicazione delle tariffe orarie e delle tariffe chilometriche coincide con il ritorno.



Nei casi di servizi in cui non sia previsto il ritorno presso la sede dell'ospedale di Montecatone, il termine dell'applicazione delle tariffe orarie e delle tariffe chilometriche coincide con l'arrivo del mezzo alla sede dell'ospedale di Montecatone, ovvero a quella dell'Impresa se più vicina al luogo in cui è stato effettuato il servizio.

Nel caso in cui i servizi fuori città di Imola, Modena e Provincia o Reggio-Emilia fossero erogati in orari "notturni" (dalle ore 22,00 alle ore 06,00), alle singole tariffe unitarie offerte verrà applicata una maggiorazione del 20% (venti%).

L'applicazione delle tariffe orarie deve essere calcolata sul tempo reale di utilizzo del servizio.

I percorsi dovranno essere effettuati con modalità che permettano una consegna/ritiro in tempi celeri. Percorsi alternativi verranno riconosciuti esclusivamente a fronte di eventi straordinari (incidenti, cause atmosferiche, ecc.) e dovranno essere di volta in volta documentati.

Di norma i percorsi dovranno seguire il tragitto consigliato da www.viamichelin.it, oppure eseguiti con tecnologie che permettano la tracciabilità del percorso (indicare la tipologia di supporto telematico).

RIMBORSI

Sono a carico dell'ospedale di Montecatone le spese per i pedaggi autostradali, su presentazione della relativa documentazione di spesa, solo per i trasporti fuori città di Imola, Modena e Provincia o Reggio -Emilia.

Gli oneri relativi a pedaggi autostradali verranno corrisposti esclusivamente in base alle tariffe autostradali vigenti, conteggiando il corrispettivo dall'uscita autostradale più prossima all'ospedale di Montecatone e viceversa.

Altri oneri non espressamente previsti derivanti dall'utilizzo dei mezzi restano invece a completo carico dell'Impresa.

Art.5) Modalità di erogazione del servizio


Il servizio viene attivato, salvo diversa indicazione, attraverso una chiamata dell'Ospedale ad un Call Center attivo 24 ore su 24, tutti i giorni; dopo la chiamata, segue anche invio di apposita modulistica trasmessa per e-mail o fax.

La chiamata per i servizi verrà fatta, di regola, con un preavviso di 60 minuti, salvo richieste urgenti che verranno effettuate estemporaneamente e che dovranno essere evase nel più breve tempo possibile.

L'Impresa è impegnata ad adottare tutte le misure atte a garantire il regolare svolgimento del servizio anche in presenza di condizioni atmosferiche sfavorevoli, di problemi di viabilità, di scioperi o ferie da parte del proprio personale.

Il servizio si svolgerà per tutta la durata dell'anno solare, tutti i giorni della settimana, festività comprese.

Il servizio attivato su chiamata verrà ordinato solo ed esclusivamente dai Responsabili (o da persone delegate) delle Strutture/Servizi/UU.OO. dell'ospedale di Montecatone, utilizzando apposita modulistica, di cui una copia dovrà essere inoltrata all'Impresa aggiudicataria.



Copia del modulo di richiesta, debitamente compilato in ogni sua parte, dovrà pervenire all'ospedale di Montecatone allegata alla fattura, costituendo titolo per la liquidazione del servizio effettuato.

Sarà cura dell'Impresa riportare su ogni ricevuta il nome dell'utilizzatore e l'indicazione di Struttura/Servizio/U.O. di appartenenza.

L'Impresa ha l'obbligo di garantire informazioni circa le modalità di attivazione dei servizi, il nominativo del Responsabile del servizio e le modalità per l'inoltro dei reclami.

CALL CENTER:

L'Impresa dovrà implementare e garantire il regolare funzionamento, per tutta la durata del contratto, del Call Center, dotato di un numero di telefono, di un numero di fax e di un indirizzo e-mail, attivi 24 ore su 24, dedicato a:

- a) ricevimento richieste e gestione delle stesse;
- b) fornire dati utili al monitoraggio dell'efficacia/efficienza del servizio.

Tutte le richieste ricevute dal Call Center dovranno essere registrate nel sistema informativo/informatico dell'Impresa e, in contemporaneità alla ricezione, verrà generata l'immediata informazione al gestore aziendale.

L'affidabilità del servizio è data dalla memorizzazione delle seguenti informazioni:

1. numero di telefono dell'U.O./Servizio chiamante,
2. ora di ricevimento della telefonata al Call Center,
3. motivo della chiamata,
4. tempo di risposta dell'operatore del Call Center,
5. termine dell'attività prestata.

Il sistema dovrà essere in grado di generare un report riepilogativo di tutte le informazioni di cui sopra.

MEZZI


L'Impresa, iscritta all'Albo degli autotrasportatori, nell'espletamento del servizio deve garantire automezzi adeguati all'uso. Gli automezzi devono essere dotati almeno di:

- navigatore satellitare,
- apparato telepass.

Per l'effettuazione della maggiore parte dei servizi oggetto di gara è richiesto l'uso di mezzi a temperatura controllata. L'Impresa dovrà essere pertanto dotata di mezzi che consentano tali tipologie di trasporti.

Qualora i mezzi trasportino campioni diagnostici e clinici, dovranno essere dotati di kit per eventuali sversamenti (completo di materiale assorbente, disinfettante a base di cloro, contenitore per rifiuti e guanti da lavoro resistenti e riutilizzabili) e il conducente dovrà aver cura che il collo vada comunque sempre posto in posizione sicura, secondo le prescrizioni della Circolare del Ministero della Salute n. 3 dell'8/05/2003, avente ad oggetto "Raccomandazioni per la sicurezza del trasporto di materiali infettivi e di campioni diagnostici".

Data la particolarità del servizio, l'Impresa dovrà porre particolare attenzione all'igiene degli automezzi.



L'ospedale di Montecatone si riserva la facoltà di effettuare dei controlli di verifica sullo stato igienico degli stessi e, qualora si riscontrassero condizioni igieniche precarie, di applicare le relative penalità.

Art.6) Periodo di prova

L'impresa aggiudicataria è soggetta ad un periodo di prova di tre mesi a far data dall'inizio effettivo delle attività.

Trascorsi tre mesi dall'inizio del contratto, il periodo di prova s'intende superato se non sia intervenuta comunicazione da parte della Montecatone R.I.

Qualora durante tale periodo, l'esecuzione della prestazione non risponda alle norme previste dal presente capitolato, la Stazione Appaltante comunicherà alla Ditta le motivazioni che ostano al superamento del periodo di prova, con diffida a adempiere.

Persistendo i motivi che ostano al superamento positivo del periodo di prova, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto, con posta elettronica certificata e di aggiudicare il servizio all'impresa che segue in classifica, senza che l'Impresa precedentemente aggiudicataria possa richiedere danni (art. 1456 del Codice civile - Clausola risolutiva espressa). In tal caso la ditta aggiudicataria:

- dovrà proseguire nel servizio fino alla data comunicata dall'Azienda stessa;
- avrà diritto esclusivamente al pagamento delle prestazioni eseguite;
- si vedrà incamerare il deposito cauzionale definitivo, salvo eventuali maggiori oneri.

Art.7) Obblighi dell'aggiudicatario

Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del servizio, ivi compresi quelli per la sicurezza dei propri operatori, nonché ad ogni attività che si rendesse necessaria per la prestazione degli stessi o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.


L'Impresa garantisce l'esecuzione del servizio nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato pena la risoluzione del contratto.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi alle caratteristiche tecniche indicate nel presente documento. In ogni caso, l'Impresa si obbliga ad osservare tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del Contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula, restano ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale senza che quest'ultima possa, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'ospedale di Montecatone, assumendosene ogni relativa alea.

L'Impresa, con la sottoscrizione del presente capitolato:

- si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'ospedale di Montecatone da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti;



- rinuncia espressamente a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dall'ospedale di Montecatone e da terzi autorizzati;
- si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che può accedere nei locali della Montecatone R.I. nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che è cura ed onere dell'Impresa verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure;
- si obbliga a consentire alla Montecatone R.I., per quanto di competenza, di procedere in qualsiasi momento ed anche senza preavviso alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto.

L'Impresa si obbliga altresì a:

- prestare tutti i servizi impiegando mezzi, strutture e personale adeguati alla loro realizzazione;
- predisporre tutti gli strumenti e le metodologie atti a garantire elevati livelli di servizio, compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché a consentire alla Montecatone R.I. di monitorarne la conformità;
- comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del servizio, indicando analiticamente le variazioni intervenute;
- istruire il personale a seguire norme di comportamento ispirate al criterio di cortesia e buona educazione;
- istruire il personale a condurre i mezzi nel pieno rispetto del codice della strada;
- rispettare gli orari per l'esecuzione dei servizi;
- istruire il personale a non diffondere, in alcun modo, informazioni di cui venisse al corrente durante l'esecuzione delle prestazioni;
- servirsi di mezzi in buono stato di manutenzione ed efficienza.

Per quanto concerne i rapporti di lavoro, l'Impresa dovrà ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale ed infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.


L'Impresa si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive dei Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

La Ditta dovrà esibire su richiesta e con cadenza annuale regolare, la documentazione da cui risulta la costanza della regolarità contributiva.

L'Impresa si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Cod. Civ., a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del Contratto.

Art.8) Personale e obblighi previdenziali, fiscali e assicurativi della ditta

Prima dell'inizio del periodo contrattuale la ditta aggiudicataria dovrà fornire all'Azienda USL un elenco dettagliato degli operatori che intende impiegare nell'espletamento del servizio, con le relative qualifiche professionali e i corsi di aggiornamento effettuati e/o in



essere. L'Azienda USL entro 30 giorni dal ricevimento dei dati sopra citati, potrà disporre la non utilizzazione di quelle persone prive dei requisiti o che ritenesse, a proprio insindacabile giudizio, non idonee.

Il suddetto elenco dovrà essere costantemente aggiornato a cura della ditta.

A richiesta dell'Azienda USL, la ditta aggiudicataria dovrà fornire tutta la documentazione necessaria ad analizzare il rispetto delle norme del presente articolo.

Qualora venissero riscontrate irregolarità, l'Azienda USL si riserva la facoltà di applicare le penali stabilite nel successivo articolo.

La Ditta dovrà esibire su richiesta e con cadenza annuale regolare, la documentazione da cui risulta la costanza della regolarità contributiva.

Sono a carico della ditta tutti gli oneri di competenza in osservanza delle leggi, disposizioni, regolamenti, contratti normativi e salariali, previdenziali ed assicurativi, disciplinanti il rapporto di lavoro del settore.

In caso di mancato adempimento dei suddetti obblighi, accertato dall'Azienda USL o ad essa segnalato dall'Ispettorato del Lavoro, l'Azienda USL procederà ad una detrazione, sui pagamenti da effettuarsi, della somma occorrente per l'adempimento degli obblighi di cui sopra, senza che la ditta possa opporre eccezione né abbia titolo a pretendere risarcimento dei danni. Le detrazioni proseguiranno finché l'Ispettorato del Lavoro non abbia comunicato l'avvenuta regolarizzazione della posizione della ditta.

La ditta ha comunque l'obbligo di rispettare tutte le norme inerenti la sicurezza del personale, assumendosi tutte le responsabilità dell'adempimento delle vigenti norme igieniche ed infortunistiche, esonerando di conseguenza l'Azienda USL da ogni e qualsiasi responsabilità in merito.


Inoltre, qualora gli Operatori della Ditta aggiudicataria utilizzino, in caso di necessità, veicoli di proprietà dell'Azienda U.S.L., la copertura del rischio assicurativo sarà a carico dell'Azienda appaltante.

Art.9) Prezzi del servizio

I prezzi indicati nell'offerta devono essere omnicomprensivi di obblighi, rischi ed oneri a carico della Ditta, dell'organizzazione dei piani di lavoro del personale e di tutto quanto previsto dal presente capitolato.

Per ciascuna tipologia di trasporto, il costo della singola prestazione, di cui all'allegata Scheda Offerta, si compone di una o più voci:

- a) Costo per il "trasporto in Imola":
 - tariffa forfettaria relativa al servizio, che sarà la medesima sia per il viaggio Unico che per quello Andata e ritorno;
- b) Costo per il "trasporto a Modena e Provincia o Reggio-Emilia":
 - tariffa forfettaria per viaggio Andata e ritorno;
- c) Costo di maggiorazione per eventuale tempo d'attesa:
 - tariffa a quarto d'ora, da applicare solo in caso di attesa superiore a 30 min.
- d) Costo per il "trasporto in altre città" (fuori base d'asta e non compreso nella parametrizzazione economica):
 - tariffa oraria relativa al servizio, che sarà moltiplicata per le ore o frazione di ora (intervalli di 15 minuti) di durata del servizio;
 - tariffa chilometrica, che sarà calcolata sulla base dei chilometri percorsi moltiplicati per la tariffa chilometrica.



Art.10) Referente del servizio

La Ditta aggiudicataria dovrà comunicare il nominativo di un Referente del servizio cui fare riferimento per tutte le problematiche che dovessero insorgere. Di tale referente la Ditta dovrà fornire il recapito telefonico (cellulare) per immediata disponibilità dell'incaricato, per ogni comunicazione urgente che dovesse rendersi necessaria anche al di fuori delle ore di servizio.

Il Referente, o suo incaricato, dovrà controllare e far osservare al personale impiegato le funzioni, le attività, i turni, le sostituzioni, nonché predisporre piani di inserimento lavorativo da condividere con attività, i turni, le sostituzioni, nonché predisporre piani di inserimento lavorativo da condividere con il Referente della Montecatone R.I. per garantire il regolare svolgimento del servizio.

Tutte le comunicazioni e le eventuali contestazioni sul servizio svolto circa inadempienze e/o altro saranno eseguite in contraddittorio con il Referente sopra indicato e andranno regolarmente documentate. Le suddette contestazioni dovranno svolgersi secondo le modalità indicate al successivo articolo afferente alle "Penalità".

In caso di assenza o impedimento del referente, la Ditta dovrà comunicare tempestivamente il nominativo di un sostituto.

La Montecatone R.I. fornirà alla ditta aggiudicataria il nominativo del proprio incaricato aziendale a cui il referente del servizio della Ditta dovrà rivolgersi direttamente per ogni problema che dovesse insorgere.

Art.11) Scioperi

In caso di conflitto sindacale tra la Ditta aggiudicataria ed il proprio personale, la Ditta è obbligata a garantire tutte le prestazioni oggetto dell'appalto, promuovendo tutte le iniziative atte ad evitare l'interruzione delle prestazioni ad esso collegate.

In caso di sciopero nazionale la Ditta dovrà:

- coordinare le modalità di esercizio del diritto di sciopero con l'effettuazione del servizio affidatole, comunicando tempestivamente eventuali scioperi nazionali di categoria a questa Azienda e concordando con il responsabile le modalità di espletamento del servizio;
- garantire, nel caso il servizio non possa subire interruzioni, un numero minimo di personale per l'effettuazione dello stesso.

Nel caso la Ditta non ottemperi a quanto sopra indicato, non è liberata dalla responsabilità contrattuale per inadempimento.


I servizi non effettuati a seguito degli scioperi dei dipendenti della Ditta aggiudicataria saranno detratti dal computo mensile. La Ditta sarà comunque tenuta a darne preventiva e tempestiva comunicazione e dovrà garantire, in ogni caso, il servizio di emergenza.

Art.12) Spese accessorie

Ogni spesa inherente e conseguente al contratto è a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.13) Acquisto in danno

Qualora la Montecatone R.I. S.p.A. riscontrasse, anche in sede di prima attivazione, la non conformità del servizio rispetto ai requisiti richiesti e pattuiti e qualora non venissero rispettati i termini di consegna previsti dal presente Capitolato, invierà formale contestazione con specifica delle motivazioni e con invito a conformarsi nel termine che sarà ritenuto congruo.



La Montecatone R.I. S.p.A. inoltre avrà il diritto di acquisire, presso altre ditte, i servizi occorrenti, a danno del fornitore inadempiente; resterà, cioè, a carico dell'inadempiente sia la differenza per l'eventuale maggiore prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro maggiore onere o danno comunque derivante all'ospedale di Montecatone a causa dell'inadempienza stessa.

Art.14) Obbligo di Riservatezza dei dati

Il Fornitore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga in possesso e comunque a conoscenza, anche tramite l'esecuzione del contratto, di non divulgari in alcun modo e in qualsiasi forma, di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto e di non farne oggetto di comunicazione o trasmissione senza l'espressa autorizzazione dell'Azienda. L'obbligo di cui sopra sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale originario o predisposto in esecuzione del Contratto. Tali obblighi non concernono i dati che siano o divengano di pubblico dominio.

Il Fornitore è responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza di cui sopra e risponde nei confronti dell'Azienda per eventuali violazioni dell'obbligo di riservatezza commesse dai suddetti soggetti.

In caso di inosservanza degli obblighi descritti l'Azienda ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che ne dovessero derivare.


Il Fornitore può utilizzare servizi di cloud pubblici ove memorizzare i dati e le informazioni trattate nell'espletamento dell'incarico affidato, solo previa autorizzazione dell'Azienda.

Sarà possibile ogni operazione di auditing da parte dell'Azienda attinente le procedure adottate dal Contraente in materia di riservatezza e degli altri obblighi assunti dal presente contratto.

Il Fornitore non potrà conservare copia di dati e programmi dell'Azienda, né alcuna documentazione inerente ad essi dopo la scadenza del Contratto e dovrà, su richiesta, ritrasmetterli all'Azienda.

Il Fornitore s'impegna, altresì, a rispettare quanto previsto dal regolamento UE 2016/679 e dal D.Lgs. n.51/2018. Il fornitore, in relazione a quanto oggetto di prestazione e alle informazioni e documenti dei quali sia venuto in possesso, a qualsiasi titolo, nell'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente appalto, si impegna, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti dall'interessato, ad attuare nell'ambito della propria struttura e di quella degli eventuali collaboratori, sotto la propria responsabilità, ai sensi del regolamento UE 2016/679, tutte quelle misure e norme di sicurezza e di controllo atte ad evitare il rischio di alterazione, distruzione o perdita, anche parziale, nonché d'accesso non autorizzato, o di trattamento non consentito, o non conforme alle finalità del presente contratto.

Con la stipula del contratto di appalto, la ditta, ai sensi dell'art. 28 del regolamento, è nominata Responsabile del trattamento dei dati, per gli adempimenti previsti nel contratto di appalto e nei limiti e per la durata dello stesso. La nomina di Responsabile è valida per tutta la durata del contratto d'appalto e si considererà revocata a completamento dell'incarico.



Con riferimento all'attività di trattamento dei dati personali cui concorre la Ditta, la stessa assicura massima cooperazione e assistenza al fine di consentire la redazione da parte del Titolare della eventuale DPIA e, in ogni caso, garantisce l'applicazione delle azioni di mitigazione previste nella DPIA o comunque ritenute idonee dall'Azienda

La Ditta dovrà garantire all'Azienda, tenuto conto dello stato della tecnica, dei costi, della natura, dell'ambito e della finalità del relativo trattamento, l'adozione, sia nella fase iniziale di determinazione dei mezzi di trattamento, che durante il trattamento stesso, di ogni misura tecnica ed organizzativa che riterrà opportuna per garantire ed attuare i principi previsti in materia di protezione dati e a tutelare i diritti degli interessati.

In linea con i principi di privacy by default, dovranno essere trattati, per impostazione predefinita, esclusivamente quei dati personali necessari per ogni specifica finalità del trattamento, e che in particolare non siano accessibili dati personali ad un numero indefinito di soggetti senza l'intervento di una persona fisica.

La Ditta assicura, altresì, la tenuta di apposito registro dei trattamenti che, su richiesta, viene messo a disposizione dell'Azienda e/o dell'Autorità di controllo.

Le Parti riconoscono e convengono che il rispetto delle istruzioni di cui all'atto di nomina, nonché alle prescrizioni della normativa applicabile, non producono l'insorgere di un diritto in capo al Responsabile del trattamento al rimborso delle eventuali spese che lo stesso potrebbe dover sostenere per conformarsi.

Art.15) Obblighi in materia di sicurezza e salute sul lavoro

La Montecatone R.I. S.p.A., come previsto dall'art 26 c1-lettera b del D.Lgs n. 81/2008 e s.m.i, in un fascicolo informativo, fornisce alle ditte partecipanti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti negli ambienti in cui sono destinate ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività: tale fascicolo è disponibile sul sito dell'Azienda USL al link: <https://www.montecatone.com/societa-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/>


Restano immutati gli obblighi a carico delle imprese e dei lavoratori autonomi in merito alla salute e alla sicurezza sul lavoro.

La Montecatone R.I. spa, allegato al contratto di appalto, invierà alla ditta aggiudicataria, il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (D.U.V.R.I.) specifico per la propria azienda.

Art.16) Penalità

Il servizio derivante dal presente Capitolato Speciale sarà monitorato per tutta la sua durata. La Ditta Aggiudicataria sarà, pertanto, sottoposta ad un processo di valutazione che potrà portare, di volta in volta, all'applicazione di penali direttamente conseguenti da comportamenti difformi rispetto agli obblighi contrattuali.

La Stazione appaltante si riserva il diritto di attivare un sistema di rilevazione quali/quantitativa del servizio nel suo complesso, ovvero in alcune sue parti.



In caso di segnalazioni di inadempimenti nello svolgimento del servizio, i referenti aziendali o un loro incaricato daranno comunicazione scritta, nel più breve tempo possibile, al rappresentante della Ditta, di quanto emerso; la Ditta avrà 10 giorni di tempo dal ricevimento della predetta comunicazione, per presentare le proprie deduzioni.

Nel caso in cui dette controdeduzioni non siano ritenute soddisfacenti o nel caso in cui l'Impresa non vi ottemperi entro il termine predetto o non invii alcun tipo di risposta, si provvederà ad applicare, ai sensi dell'art. 1382 C.C.:

- a. Per ogni arrivo in Ospedale dopo 2 (due) ore rispetto alla chiamata di attivazione, la Montecatone R.I. S.p.A. applicherà una penale di € 40,00 (venti/00); in caso di ritardo, invece, per arrivo in Ospedale dopo l'ora di preavviso ed entro la seconda ora, al Fornitore non sarà applicata la penale solo in caso di documentata giustificazione del ritardo;
- b. Per ogni mancata risposta da parte del CALL CENTER sarà applicata una penale pari € 50,00;
- c. Per ogni prestazione del servizio erogata con autovetture non corrispondenti agli standard di pulizia propri della tipologia dei servizi oggetto della prestazione, sarà applicata una penale pari € 250,00;
- d. in tutti gli altri casi di inadempienze documentate sarà applicata una penale da € 100,00 a € 1.000,00, a seconda della gravità dell'inadempienza stessa, fatto salvo il risarcimento di danni ulteriori.

Deve considerarsi inadempimento ogni caso in cui l'Impresa eserciti le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni ivi contenute.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Qualora l'Impresa non sia disponibile all'esecuzione del servizio richiesto, la Montecatone R.I. S.p.A. provvederà a far realizzare la prestazione da altra Impresa, individuata sul libero mercato, con addebito all'Impresa aggiudicataria di tutte le spese sostenute, nonché di ogni altro danno, spesa o pregiudizio che per tali fatti potessero derivarle (articolo Acquisto in danno, del presente Capitolato).

Delle penali applicate sarà data comunicazione alla Ditta a mezzo posta elettronica certificata o con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

L'applicazione delle penali avverrà in modo automatico attraverso l'emissione di una nota di addebito ai sensi dell'art. 15 del D.P.R. n. 633/72.


Il totale delle penali per ritardato adempimento non potrà comunque essere superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale, ai sensi dell'art. 126 comma 1 del D.lgs 36/2023.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonera in nessun caso l'Impresa dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è resa inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

Resta salva la facoltà della Stazione appaltante, in caso di disservizio, di ricorrere ad altre Ditte per l'effettuazione del servizio. In tal caso, tutti gli oneri saranno a carico della Ditta aggiudicataria.

Art.17) Risoluzione del contratto

L'Azienda Sanitaria avrà la facoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata via pec, secondo quanto stabilito all'art.122



del D.Lgs. 36/2023 e nelle seguenti ipotesi:

- a) per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo;
- b) nel caso di mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute negli atti di gara e in essi richiamati, ai sensi dell'art.1456 del Codice civile;
- c) in caso di cessazione dell'attività o in caso di procedure concorsuali intraprese a carico dell'aggiudicatario;
- d) in caso di subappalto non autorizzato dall'Azienda Sanitaria;
- e) qualora l'Azienda Sanitaria notifichi n. due diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato;
- f) in caso di violazione dell'obbligo di riservatezza;
- g) in caso di mancato adempimento agli obblighi previsti per la tracciabilità dei flussi finanziari dell'appalto;
- h) in caso di mancata osservanza del Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n.40 del 25.01.2024;
- i) in caso di violazione degli impegni previsti dal Patto di integrità accettato in sede di partecipazione a gara;
- l) in caso di mancato rispetto del Protocollo di Legalità del 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna;
- m) in caso di rifiuto del Responsabile del trattamento e Sub-responsabile di consentire l'audit al Titolare del Trattamento

In caso di risoluzione del contratto l'Azienda Sanitaria applicherà quanto previsto all'art.124 del D.Lgs. 36/2023.


Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Possono altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

Art.18) Responsabilità

L'ospedale di Montecatone è esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale della Ditta aggiudicataria nell'esecuzione del contratto, convenendosi a tale riguardo che qualsiasi eventuale onere è già compensato e compreso nel corrispettivo del contratto stesso.

Il servizio dedotto in contratto (disciplinato dagli artt. 1678 e ss. del c.c.) è quello del trasferimento, da parte del vettore, di cose da un luogo all'altro. Il vettore, pertanto, si obbliga a portare le cose intatte alla destinazione convenuta.

L'Impresa risponde a pieno titolo per danni a persone e/o cose che potessero derivare dall'espletamento delle prestazioni contrattuali ed imputabili ad essa od ai suoi dipendenti e dei quali danni fosse chiamata a rispondere la Montecatone, che da ora si intende sollevata da ogni pretesa o molestia.



In particolare, nel trasporto di cose (art. 1693 c.c.) il vettore è responsabile della perdita o del danneggiamento delle cose consegnategli per il trasporto, dal momento in cui le riceve al momento in cui le consegna al destinatario.

L'Impresa dovrà stipulare idonee polizze assicurative necessarie per lo svolgimento del servizio di trasporto cose e produrne copia alla Montecatone R.I. S.p.A.

La Ditta, in ogni caso, dovrà provvedere a proprie spese alla riparazione e sostituzione delle parti o oggetti danneggiati.

L'accertamento dei danni sarà effettuato dai rappresentanti dell'ospedale di Montecatone, in contraddittorio con i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. In caso di assenza dei rappresentanti della Ditta, si procederà agli accertamenti dei danni in presenza di due testimoni, anche dipendenti della Montecatone R.I. S.p.A., senza che la Ditta possa sollevare eccezione alcuna.

Art.19) Fatturazione, Pagamento, Ordini e documenti di trasporto

Ai sensi di quanto previsto dall'art.1, commi da 209 a 213 della Legge 24/12/2007 n. 244, e successive modificazioni, e dal Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze 3 aprile 2013, n. 55, le fatture devono essere trasmesse alla Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. esclusivamente in formato elettronico, attraverso il Sistema Di Interscambio (SDI).

L'obbligo di fatturazione elettronica ricade nei confronti dei soggetti italiani titolari di Partita IVA. Sono pertanto esclusi dall'applicazione tutti i fornitori privi di Partita IVA e i fornitori esteri.

Il Fornitore si obbliga a fatturare secondo le modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché dal presente contratto.


I pagamenti saranno effettuati entro il termine di legge decorrente dalla data di ricevimento della fattura elettronica (tramite SDI) qualora l'Azienda Sanitaria Contraente abbia riscontrato la regolarità della stessa, e sussistano i presupposti e le condizioni per la sua liquidazione (acquisizione completa della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, tra cui i documenti di trasporto, riscontro della regolarità della fornitura o della prestazione, rispondenza della fattura ai requisiti quantitativi e qualitativi ordinati e consegnati, ai termini ed alle condizioni pattuite contrattualmente).

Qualora le fatture emesse non siano regolari e/o conformi a quanto sopra indicato e non sia quindi possibile procedere alla liquidazione, e sempre che non siano state già rifiutate (tramite SDI) nei casi e nei modi previsti dalla normativa di settore, l'Azienda Sanitaria Contraente sosponderà la liquidazione della fattura fino alla avvenuta regolarizzazione e procederà a formalizzare al Fornitore una formale contestazione da inviare tramite pec contenente le relative motivazioni ed eventuale richiesta di emissione di nota di credito parziale o totale. La contestazione vale come sospensione dei termini di pagamento della fattura.

Il Fornitore dovrà provvedere a regolarizzare la fattura e/o a trasmettere la documentazione richiesta e/o a emettere la nota di credito richiesta entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione.

Decorso il termine dei 10 giorni senza alcun riscontro o senza che la posizione sia stata regolarizzata, la stazione appaltante applicherà una penale per ogni giorno di sospensione pari allo 0,5 per mille, così come previsto dall'articolo 126 del Codice degli Appalti.

In caso di contestazione della fattura i termini di pagamento decorreranno dal ricevimento della documentazione richiesta e/o della nota di credito e/o della fattura correttamente



emessa in sostituzione di quella integralmente contestata (o rifiutata). In ogni caso sulle fatture contestate e/o la cui liquidazione è sospesa (per qualsiasi ragione) e/o rifiutata, non sono dovuti interessi di qualsiasi natura, né costi di recupero

In nessun caso sono dovuti interessi anatocistici.

L'importo forfettario di €40 di cui all'art.6 D.Lgs. 231/2002, potrà essere riconosciuto, nei casi e alle condizioni ivi previste, per i crediti scaduti ceduti e/o non ceduti, per contratto di cessione ovvero, in caso di effettivo svolgimento di attività di recupero, per sollecito di pagamento e/o con riferimento alla somma complessivamente ingiunta e/o azionata (e alla pluralità delle fatture azionate). Mentre nulla potrà essere riconosciuto in caso di cessioni di crediti futuri (non ancora sorti al momento della cessione). In ogni caso l'importo forfettario di €40 non sarà dovuto (e non sarà esigibile) con riferimento a ogni singola fattura e sono esclusi automatismi risarcitori.

Di seguito si riportano i dati essenziali per la trasmissione delle fatture:

Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A.:

Codice univoco ufficio (per ricevimento fatture): WYOTNQU

Gli originali delle fatture dovranno essere così intestati:

MONTECATONE REHABILITATION INSTITUTE S.P.A.

Codice fiscale: 01789031208

Sede Legale: Via Montecatone, 37 – 40026 IMOLA (BO)

Inoltre, ai sensi dell'art. 25 del Decreto-legge n. 66/2014, al fine di garantire l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le PA devono riportare:

- Il codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge n. 136 del 13 agosto 2010;
- Il codice unico di progetto (CUP), (solo per gli investimenti).

Non si potrà procedere al pagamento delle fatture elettroniche qualora le stesse non riportino CIG e CUP ove previsto.


I documenti contabili (fatture, documenti di trasporto, verbali, ecc.) dovranno, inoltre, contenere tassativamente gli importanti seguenti elementi:

- indicazione degli estremi della richiesta (data, operatore, Unità Operativa) della Montecatone R.I. S.p.A.,
- indicazione di: referente, telefono, Servizio/Unità Operativa presso cui è stato consegnato il bene o svolto il servizio.

Inoltre, ai sensi della Legge 23 dicembre 2014, n.190 (legge di stabilità per il 2015), le Aziende Sanitarie rientrano fra le Pubbliche Amministrazioni tenute ad applicare lo Split Payment IVA; pertanto, il pagamento delle fatture per la cessione di beni e le prestazioni di servizi dei fornitori sarà effettuato separando i pagamenti, ossia versando l'imponibile al fornitore e l'IVA (ancorché regolarmente esposta in fattura) direttamente all'Erario.

A tale scopo dovrà essere riportata in fattura la dicitura seguente “Scissione dei pagamenti – art.17 TER DPR 633/72 (Decreto MEF 23/01/2015).

L'applicazione dello split payment non si applica ai fornitori esteri.



Il mancato rispetto delle disposizioni sopra esplicitate non consentirà il pagamento delle fatture.

Per ulteriori informazioni, relative al pagamento delle fatture, contattare direttamente il Servizio Bilancio e Contabilità Generale – tel.n.0542 632811.

La Montecatone Rehabilitation Institute spa procederà ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

Le Aziende Sanitarie procederanno ai pagamenti delle fatture secondo le normative vigenti in materia.

La Ditta aggiudicataria avrà l'obbligo di assicurare lo svolgimento del servizio anche in caso di ritardato pagamento.

La ditta rinuncia a far valere, nei casi previsti dal presente articolo, qualsiasi eccezione d'inadempimento di cui all'art.1460 del Codice civile. Ogni caso di arbitraria interruzione delle prestazioni contrattuali sarà ritenuto contrario alla buona fede e la ditta sarà considerata diretta responsabile di eventuali danni causati all'Azienda Sanitaria e dipendenti da tale interruzione. Tale divieto nasce dalla necessità e dall'importanza di garantire il buon andamento dell'Ente Pubblico, nonché di tutelare gli interessi collettivi dei quali l'Azienda USL è portatrice.

I corrispettivi saranno pagati con le modalità previste dal presente capitolato e saranno subordinati:


- alla regolarità contributiva della ditta (qualora la ditta aggiudicataria risultasse debitrice il pagamento delle fatture sarà in ogni caso subordinato alla regolarizzazione del debito stesso; è fatto salvo, in caso di mancata regolarizzazione dei debiti verso l'INPS il diritto dell'Istituto di trattenere dalle somme dovute alla ditta appaltatrice gli importi di contributi omessi e relativi accessori);
- alla verifica di cui all'articolo 48 bis del DPR 602/73.

La Ditta aggiudicataria, ai sensi dell'art.3, della Legge 136 del 13/08/2010 e s.m., assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari.

In base alle disposizioni della legge regionale n.11/2004 e s.m.i. e dei successivi atti attuativi, la Montecatone Rehabilitation Institute S.p.A. di cui alla presente gara deve emettere, dal 30 giugno 2016, gli ordini esclusivamente in forma elettronica. Inoltre, da tale data il fornitore deve garantire l'invio dei documenti di trasporto elettronici a fronte degli ordini ricevuti e delle consegne effettuate.

Il fornitore deve, pertanto, dotarsi degli strumenti informatici idonei alla gestione dei nuovi adempimenti telematici. Per i dettagli tecnici si rinvia alla sezione dedicata al sito dell'Agenzia Intercent-ER <http://intercenter.regione.emilia-romagna.it>, che contiene tutti i riferimenti del Sistema Regionale per la dematerializzazione del Ciclo Passivo degli Acquisti (formato dei dati, modalità di colloquio, regole tecniche, ecc.), nonché al Nodo telematico di Interscambio No TI-ER.

In alternativa, le imprese possono utilizzare le funzionalità per la ricezione degli ordini e l'invio dei documenti di trasporto elettronici che sono messe a disposizione sulla piattaforma di Intercent-ER all'indirizzo <https://piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it/portale/> previa registrazione.



Le spese di bonifico applicate dall'Istituto Tesoriere, secondo quanto previsto dalla convenzione in essere alla data di pagamento, sono a carico della ditta aggiudicataria.

Inoltre, ai sensi delle disposizioni previste dall'art 9-ter, comma 8, del Decreto-legge 19 giugno 2015 n. 78, come modificato dall'articolo 1, comma 557 della legge 30 dicembre 2018, n.145 e dalle indicazioni operative di cui alla circolare interministeriale prot. 2051-P-08/02/2019, le fatture elettroniche relative ai Dispositivi Medici dovranno altresì riportare la valorizzazione degli elementi componenti il codice articolo, come sotto dettagliato:

<Codice Tipo>	'DMX, con X=[1 2/0] a seconda del tipo di dispositivo medico oggetto dell'operazione. Quindi: 1 per "Dispositivo medico o Dispositivo diagnostico in vitro" 2 per "Sistema o kit Assemblato" 0 nel caso in cui non si sia in grado di identificare il numero di repertorio
<Codice Valore>	Numero di registrazione attribuito al dispositivo medico nella Banca dati e Repertorio Dispositivi Medici, ai sensi del decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 (GU n.17 del 22 gennaio 2010) o decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 (G.U. Serie Generale, n. 103 del 06 maggio 2014). Per i dispositivi medici e i dispositivi diagnostici in vitro che, sulla base delle disposizioni previste, dal decreto del Ministro della salute 21 dicembre 2009 e dal decreto del Ministro della salute 23 dicembre 2013 non sono tenuti all'iscrizione nella Banca dati/ Repertorio dei dispositivi medici, o per i quali le aziende fornitrice di dispositivi medici alle strutture del Servizio Sanitario Nazionale non sono in grado di identificare il numero di repertorio, il campo è trasmesso con il valore 0.

Art.20) Subappalto


È ammesso il subappalto nei limiti e con le modalità previste dall'art.119 del D.Lgs.36/2023.

Il contratto tra appaltatore e subappaltatore/subcontraente ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136 e s.m., dovrà contenere le seguenti clausole:

Art. (.....)

- (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)*
1. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), nell'ambito del contratto sottoscritto con l'Ente (...), identificato con il CIG n. (...) /CUP n. (...), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.*
 2. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna a dare immediata comunicazione all'Ente (...) della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.*
 3. *L'impresa (...), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell'impresa (...), si impegna ad inviare copia del presente contratto all'Ente (...).*

Art.21) Divieto di cessione del contratto e dei crediti




1. È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità delle cessioni stesse, salvo quanto previsto dall'art. 120 co. 1, lett. d) n. 2 del D.lgs. n. 36/2023.
2. Per la cessione dei crediti si applicano le seguenti disposizioni.
3. Ai sensi e per gli effetti di cui all'art.6 dell'allegato II.14 del D.Lgs.n.36/2023, ai fini dell'opponibilità alla stazione appaltante (intendendosi per essa l'Amministrazione stipulante il contratto), la cessione dei crediti deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla medesima stazione appaltante all'indirizzo pec indicato contrattualmente o in mancanza quello reperibile sui pubblici registri.
4. Fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, la cessione dei crediti da corrispettivo d'appalto (del presente contratto) è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da trasmettere tramite pec al cedente (all'indirizzo di posta elettronica certificata indicata nel contratto) e al cessionario (all'indirizzo di posta elettronica certificata da cui proviene la comunicazione e documentazione inerente la cessione), oppure per entrambi i casi agli indirizzi di posta certificata reperibili sui pubblici registri **entro trenta** giorni dalla notifica della cessione.
5. Il rifiuto è valido e rende la cessione dei crediti inopponibile alla stazione appaltante a prescindere dal fatto che il contratto (sottostante alle fatture cedute) sia o meno in corso di esecuzione al momento della notifica della cessione. Conseguentemente, la cessionaria non potrà avanzare alcuna pretesa nei confronti della stazione appaltante.
6. In via generale non sono ammesse cessioni dei crediti riferite a fatture già pagate alla cedente, le cessioni dei crediti riferite a più amministrazioni e quelle prive di riferimento specifico circa il titolo e l'oggetto del credito ceduto.
7. La stazione appaltante cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al presente contratto.

Art.22) Recesso dal contratto

Fermo restando quanto previsto dagli [articoli 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159](#) la stazione appaltante può recedere dal contratto secondo quanto stabilito all'art.123 del D.Lgs. 36/2023.

Art.23) Clausola di revisione prezzi

Qualora nel corso di esecuzione del contratto, al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, si determina una variazione, in aumento o in diminuzione, del costo del servizio superiore al cinque per cento, dell'importo complessivo, su richiesta del Fornitore, i prezzi sono aggiornati, nella misura dell'ottanta per cento della variazione (solo per la parte eccedente il cinque per cento), in relazione alle prestazioni da eseguire. Ai fini del calcolo della variazione dei prezzi si utilizzano gli elenchi dei prezzi rilevati dall'ISTAT, oppure, qualora i dati suindicati non siano disponibili, la revisione è effettuata in misura non superiore alla differenza tra l'indice Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, al netto dei tabacchi (c.d. FOI) disponibile al momento della richiesta e quello corrispondente al mese/anno di sottoscrizione del contratto/ultima revisione. Laddove sono presenti prezzi di riferimento ANAC, la revisione è effettuata sulla base dei prezzi standard rilevati dalla Autorità.



Art. 24) Clausola Whistleblowing

L'impresa si impegna a comunicare al proprio personale che opera nel contesto lavorativo dell'Azienda USL di Bologna, il collegamento ipertestuale alla pagina dell'Azienda USL dedicata all'istituto del whistleblowing, al fine di renderlo edotto dei propri diritti e relative tutele, raggiungibile al seguente indirizzo: <https://www.usl.bologna.it/amministrazione-trasparente/altri-contenuti-dati-ulteriori/ac/regolamenti-per-la-repressione-della-corruzione-e/wb>

Art. 25) Clausole contrattuali di cui all'Intesa per la Legalità del 19.06.2018 della Prefettura di Bologna

Clausola n. 1

L'impresa dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui alla Intesa per la Legalità, sottoscritta il 19.06.2018 con la Prefettura di Bologna, tra l'altro consultabile al sito <http://www.prefettura.it/bologna/multidip/index.htm>, e che qui si intendono integralmente riportate, e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Clausola n. 2

L'impresa si impegna a comunicare alla stazione appaltante l'elenco delle imprese coinvolte nel piano di affidamento nell'esecuzione dei lavori, servizi o forniture con riguardo alle forniture ed ai servizi di cui all'art. 3, lett. a) dell'Intesa, nonché ogni eventuale variazione successivamente intervenuta per qualsiasi motivo.

Ove i suddetti affidamenti riguardino i settori di attività a rischio di cui all'art. 1, comma 53, della L. 190/2012, la sottoscritta impresa si impegna ad accettare preventivamente l'avvenuta o richiesta iscrizione della ditta sub affidataria negli elenchi prefettizi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa.

Clausola n. 3


L'impresa si impegna a denunciare immediatamente alle Forze di Polizia o all'Autorità Giudiziaria ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ovvero offerta di protezione nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti la compagine sociale o dei rispettivi familiari (richiesta di tangenti, pressioni per indirizzare l'assunzione di personale o l'affidamento di lavorazioni, forniture o servizi a determinate imprese, danneggiamenti, furti di beni personali o di cantiere).

Clausola n. 4

La sottoscritta impresa si impegna a segnalare alla Prefettura l'avvenuta formalizzazione della denuncia di cui alla precedente clausola 3 e ciò al fine di consentire, nell'immediato, eventuali iniziative di competenza.

Clausola n. 5

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto o subcontratto, informazioni interdittive analoghe a quelle di cui agli artt. 91 e 94 del D.Lgs. 159/2011, ovvero la sussistenza di ipotesi di collegamento formale e/o sostanziale o di accordi con altre imprese partecipanti alle procedure concorsuali d'interesse.



Qualora il contratto sia stato stipulato nelle more dell'acquisizione delle informazioni del Prefetto, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto ovvero, qualora lo stesso non sia determinato o determinabile, una penale pari al valore delle prestazioni al momento eseguite; le predette penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte della stazione appaltante, del relativo importo dalle somme dovute all'impresa in relazione alle prestazioni eseguite.

Clausola n. 6

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa che prevede la risoluzione immediata ed automatica del contratto, ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale.

Clausola n. 7

La sottoscritta impresa dichiara di essere a conoscenza del divieto per le stazioni appaltanti pubbliche di autorizzare subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie, salvo le ipotesi di lavorazioni altamente specialistiche o nei casi in cui l'accordo per l'affidamento del subappalto sia intervenuto successivamente all'aggiudicazione.

Clausola n. 8

La sottoscritta impresa si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa. Dichiara altresì di essere a conoscenza che il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e che il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori e di funzionari che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare e sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 c.p.

Clausola n. 9


La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p. e 353 bis c.p".

Clausola n. 10

La sottoscritta impresa si obbliga ad inserire in tutti i subcontratti la clausola risolutiva espressa nel caso in cui emergano informative interdittive a carico dell'altro subcontraente; tale clausola dovrà essere espressamente accettata dalla impresa subcontraente.

Clausola n. 11

La sottoscritta impresa dichiara di conoscere e di accettare la clausola risolutiva espressa ovvero la revoca dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto, in caso di grave e



reiterato inadempimento delle disposizioni in materia di collocamento, igiene e sicurezza sul lavoro anche con riguardo alla nomina del responsabile della sicurezza e di tutela dei lavoratori in materia contrattuale e sindacale

Art.26) Controversie e Foro competente

Le controversie su diritti soggettivi, derivanti dall'esecuzione del presente contratto, non saranno deferite ad arbitri.

Per ogni controversia giudiziale relativa alla presente gara è competente esclusivamente il Foro di Bologna, mentre per le controversie che dovessero insorgere nell'esecuzione della fornitura/servizio è competente, esclusivamente, il Foro in cui ha sede l'Azienda Sanitaria che è parte in causa.

Per accettazione
(firma digitale del Legale Rappresentante)